



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER OTTOBRE 2012

• Dal 2013 sarà più alta l'età per avere l'assegno sociale

Dal prossimo 1° gennaio l'assegno sociale potrà essere erogato a condizione che il richiedente abbia compiuto 65 anni e 3 mesi.

Lo afferma l'**Inps**, con **Messaggio n.16587**, del **12 ottobre 2012**, nel quale si evidenzia che il requisito anagrafico di adeguamento alla "speranza di vita" si applicherà anche nei casi di assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, e della pensione non reversibile ai sordi.

L'importo dell'assegno sociale per il 2012, è stato fissato a **429 euro al mese** per 13 mensilità e viene determinato in base alla **differenza** tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato (cumulato con il coniuge anche nel caso in cui tale reddito sia costituito, a sua volta, da un assegno sociale).

• Maternità iscritti Gestione separata e diritto agli assegni al nucleo familiare

L'**Inps**, con circolare n. 114 del 18/9/2012 riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa, recependo il parere positivo del Ministero del lavoro.

L'Istituto precisa pertanto che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, per gli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche nei casi di adozioni o affidamenti) nonché di congedo di paternità e di congedo parentale, è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

È importante che tutti i lavoratori interessati verifichino il diritto anche per il passato. Nella situazione pregressa opera la prescrizione quinquennale e secondo l'**Inps** non oltre la data di entrata in vigore del citato Decreto del 2007.

• Circolare Inail: rivalutazione delle prestazioni economiche

L'**Inail** con circolare n. 49 del 2.10.12 informa che è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2012, sulla base dei decreti ministeriali del 22/5/12, pubblicati sul sito del Ministero del lavoro lo scorso luglio.

Le prestazioni economiche INAIL soggette a rivalutazione annuale:

Rendita diretta per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;

Indennizzo per la menomazione dell' integrità psicofisica e per le sue conseguenze; patrimoniali eventi successivi al 25 luglio 2000 (Danno Biologico);

Rendita ai superstiti;

Assegno Funerario;

Assegno per assistenza personale continuativa;

Assegno di incollocabilità;

Speciale assegno continuativo mensile;

Prestazioni per infortuni in ambito domestico

● **Invalità civile. Prestazioni sospese per assenza a visita**

L'Inps comunica che dal mese di ottobre 2012 è stata disposta la sospensione d'ufficio di un gruppo di prestazioni di invalidità civile i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria.

La sospensione riguarda le posizioni, rilevate al 31.05.2012, dei soggetti assenti alla visita senza giustificato motivo, avvisati per raccomandata, per la quale risulta la compiuta giacenza e il ritorno al mittente.

Sono esclusi dalla sospensione coloro per i quali esiste un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito o è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure è stata fissata una visita domiciliare entro il mese di settembre 2012.

Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera che contiene anche l'invito e le modalità per fissare una nuova visita, la cui convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta.

Le prestazioni resteranno sospese fino all'esito della visita, mentre verrà ripristinato immediatamente il pagamento nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; condizioni che comportano l'esonero dalla visita secondo le norme vigenti; condizioni di intrasportabilità.

● **Indebiti pensionistici quattordicesima 2009**

In questi giorni i pensionati stanno ricevendo da parte dell'Inps, una comunicazione con la quale viene richiesta la restituzione della somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima", legge n. 127 del 3 agosto 2007) corrisposta nell'anno 2009 e l'indicazione che tale indebitato sarà recuperato in 12 rate a partire dalla mensilità di novembre 2012.

La somma aggiuntiva viene erogata ai soggetti con un'età pari o superiore a 64 anni ed in presenza di un reddito complessivo del solo pensionato non superiore ad 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante.

Nella lettera di indebitato che l'Inps fa pervenire al pensionato, è indicato che l'Istituto ha corrisposto questa somma aggiuntiva nel 2009 in via provvisoria in attesa delle necessarie verifiche reddituali.

Il pagamento di questa somma, infatti, avvenne sulla base della situazione reddituale presente in banca dati dell'Inps relativa agli anni precedenti.

La misura del beneficio varia in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale come riportato nella seguente tabella:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	SOMMA AGGIUNTIVA	
		ANNO 2007	DAL 2008
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione		
Fino a 15	Fino a 18	euro 262	euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 327	euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 392	euro 504

Gli importi dal 2008 non hanno subito variazioni.

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

Il reddito da considerare è personale ed è relativo all'anno solare di corresponsione del beneficio.

Sono da considerare nel computo:

- i redditi assoggettabili all'IRPEF (compresa la pensione percepita),
- i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Per quanto riguarda gli indebiti i limiti di reddito sono:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva annua (2009)	Limite di reddito (2009) *
anni di contribuzione	anni di contribuzione	(euro)	(euro)
Fino a 15	Fino a 18	336	9.262,32
Sopra 15 fino a 25	Sopra 18 fino a 28	420	9.346,32
Oltre 25	Oltre 28	504	9.438,90

Per l'anno in corso:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva annua (2012)	Limite di reddito (2012) *
anni di contribuzione	anni di contribuzione	(euro)	(euro)
Fino a 15	Fino a 18	336	9.706,36
Sopra 15 fino a 25	Sopra 18 fino a 28	420	9.790,34
Oltre 25	Oltre 28	504	9.874,34

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa (L. 127 del 3 agosto 2007 art. 5 comma 4).

La "quattordicesima" è invece rilevante ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti.

• RED

Mentre si sta concludendo la campagna RED 2012 l'INPS si accinge ad inviare, ad un numero al momento imprecisato di pensionati, la lettera di sollecito relativa alla campagna RED 2011 (redditi 2010).